

DETERMINA GENERALE N. 95

**DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 11 del
29-04-2019**

OGGETTO: PROROGA AL 31.12.2019 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART.50-BIS DEL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IN LEGGE L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE, IN PARTICOLARE QUELLE APPORTATE DALL'ART.22 C.2 LETT.B) DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MARIA ELENA PONZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con D. L. 01 settembre 2016, D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, il Comune di Capitignano è stato inserito nel nuovo cratere sisma 2016-2017.

Visto il Decreto n.5 dell'8.5.2017 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo, nella sua qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione, ha autorizzato anche il comune di Pizzoli a stipulare due contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art.50 bis del D.L 189/2016.

Vista la nota protocollo n. 0114709 del 29/04/2017 con la quale il Presidente della regione Abruzzo, nella sua qualità di Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione del Sisma 2016, ha autorizzato il Comune di Capitignano alla sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo nelle forme e per le finalità di cui all'articolo 50 bis del Decreto legge 189 del 17 ottobre 2017.

Visto quanto previsto dalla delibera n.35 del 08.5.2017 in merito al conferimento di incarichi di collaborazione sulla base della normativa speciale sisma 2016-2017.

Richiamato il proprio decreto n.16 del 20.12.2017 avente ad oggetto *“Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa Dott.ssa Maria Elena Ponzi. Articolo 50 bis, comma 3 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall'art 2bis, comma 20, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.”*.

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 21.01.2019 avente ad oggetto: *“Art.50 bis del D.Lgs 189/2016. Presa atto art.1 comma 990 Legge 145/2018 e della comunicazione dell'USR. Determinazioni”* con la quale si dispone quanto segue:

1. *Di prendere atto della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all'art. 1 comma 990 che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli*

- 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. (...).”
2. Di prendere atto della nota trasmessa dall'Ufficio speciale della Ricostruzione a firma del nuovo Direttore Vincenzo Rivera ed acquisita al prot. del 257 del 19.1.2019 e con la quale:
 - ✓ si evidenzia che il legislatore ha disposto una proroga al 31.12.2020, termine della gestione straordinaria sisma, di tutti i termini previsti anche nell'art.50 bis del D.L. 189/2016
 - ✓ è stato effettuato il riparto delle risorse umane necessarie alla gestione straordinaria del sisma e che ha assegnato al comune di Capitignano tre unità di personale;
 - ✓ in attesa di una interlocuzione definitiva con il Commissario straordinario, ha ritenuto prudenzialmente di contenere la proroga dei contratti di co.co.co. entro il termine di tre mesi dalla scadenza del 31.12.2018, riconducendo la sospensione dei contratti, dal 21 gennaio 2019 alla data odierna, alla causa di forza maggiore dettata dall'indeterminatezza normativa in argomento e contestualmente fa riferimento.
 - ✓ che i contratti a tempo determinato potranno essere prorogati al nuovo termine del 31.12.2020 così come individuato dal comma 1 e 90 L. 145/2018.
 3. Di prendere atto che il presente e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sisma di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.
 4. Di demandare al responsabile competente le determinazioni conseguenti.”

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 21.1.2019 avente ad oggetto: “PROROGA AL 31.03.2019 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART.50-BIS DEL D.LGS 189-2016 COME MODIFICATO DALL'ART.2 BIS DEL D.L 148/2017 CONV. IN LEGGE N.172 DEL 4.12.2017. PROROGA INCARICO DOTT.SSA MARIA ELENA PONZI.”.

Richiamato l'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) del D. L 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione ed in particolare quelle apportate dall'art.22 c.2 lette.b) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 che, in parte, recita quanto segue: “3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, (...) per una durata non superiore al ((31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea)), limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.” Tale norma deve intendersi integrata dalla disposizione di cui all'art. 1 comma 990 Legge 30 dicembre 2018 n.145, sopra riportata.

Vista la nota del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, con la quale ai sensi Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b) invita i Comuni a rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella ricostruzione sino alla

data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea, pari a 36 mesi.

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n.24 del 24.04.2019 avente ad oggetto: *“Art.50 bis del D.L189/2016 convertito nella legge n. 229/2016 come modificato dall'art.22 c.2 del D.L n.32/2019 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Determinazioni in ordine alla proroga per tutto l'anno 2019 dei co.co.co sisma 2016.”*, con la quale si dispone quanto segue:

1. *La premessa è parte integrante del deliberato.*
2. *Di prendere atto della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all'art. 1 comma 990 che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. (...).”*
3. *Di prendere atto che il presente e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sisma di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.*
4. *Di prendere atto del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b) con il quale è stato modificato l'art. 50 bis del D.L 189/2016 e disposta la possibilità di rinnovo dei contratti di co.co.co di cui trattasi fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.*
5. *Di prendere, altresì, atto della nota del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, acquisita al prot. 122806 del 19.4.2019 e con la quale, ai sensi Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b), invita i comuni alla possibilità di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella ricostruzione sino alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea, pari a 36 mesi.*
6. *Di assicurare, pertanto, la continuazione dell'attività amministrativa straordinaria legata al post sisma e, stante ad oggi la necessità e l'urgenza acclarata dal legislatore, di prorogare il rapporto di lavoro in essere relativo agli incarichi di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016 prudenzialmente fino al 31.12.2019, utilizzando le prerogative di cui all'art.1 comma 990 della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e di cui al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b).*
7. *Di demandare al responsabile Ufficio sisma le determinazioni conseguenti.*

Dato atto che la legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 prevede all'art. 1 comma 990 che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.”*

Visto l'art.7 del D.Lgs 165 del 30.3.2001 che dispone quanto segue “5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.” E dato atto che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 - modificando l'art. 22 del D. Leg.vo 75/2017, comma 8 - e come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018, differisce al **01/07/2019** l'applicazione del divieto di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Preso atto che sussiste la necessità di prorogare l'incarico di cui all'art.50-bis del D.l 189/2016 allo scopo di assicurare la continuazione dell'attività amministrativa straordinaria legata al post sisma.

Richiamate le Ordinanze nn. 24 del 24.08.2016 e 28 del 29.08.2016 di istituzione del C.O.C..

Precisato che:

- la spesa relativa al predetto personale è posta a carico delle risorse del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma centro Italia di cui al Decreto del Vice Commissario n.5 dell'8.5.2017.
- il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa sopracitata è effettuato, in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico, come disposto anche dall'art.50-bis del D.L 189/2016.

Ritenuto pertanto:

- di dover confermare come attuale l'interesse pubblico alla implementazione della funzionalità degli uffici comunali ed in particolare dell'Ufficio Ricostruzione interno all'Area Emergenza Sisma, assegnando allo stesso due unità di personale, da acquisire mediante conferimenti di incarico di collaborazione coordinata e continuativa e da destinare allo svolgimento delle attività assistenziali e legate alla ricostruzione post-sisma;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale è intenzionata a prorogare l'incarico alla **Dott.ssa Maria Elena Ponzi**, per essere il predetto collaboratore in possesso dei requisiti di professionalità e capacità tecnica di cui all'art. 50-bis del D.Lgs 189/2016, nata a L'Aquila (AQ) il 26.03.1985, residente a Capitignano (AQ) per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni:
 - o durata: dal 01.04.2019 al 31.12.2019;
 - o compenso lordo mensile: è determinato in € 1.800,00, comprensivo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP ; è determinato sulla base di quello spettante alla categoria D1 della contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale e riferito alle voci di natura fissa e continuativa, ed alle disponibilità economiche massime spettanti a ciascun comune del cratere come comunicate dalla Regione Abruzzo.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

1. Di **prorogare** l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare quelle apportate dall'art.22 c.2 lette.b) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, alla **Dott.ssa Maria Elena Ponzi** come identificata in premessa, fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.
2. Di **dare atto** che il collaboratore stesso presterà il servizio presso l'Ufficio comunale per la Ricostruzione e che sarà adibito, principalmente, alle pratiche relative al sisma.
3. Di **dare atto** che l'incarico è conferito alle condizioni indicate nel contratto di lavoro già stipulato e del quale viene modificato, con il presente atto, la durata contrattuale e cioè il termine finale, come di seguito acclarato:
 - Durata incarico: dal 01.04.2019 e fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.
 - Oggetto incarico: supporto al comune per pratiche conseguenti al sisma e collegamento con l'Ufficio speciale Ricostruzione.
 - Compenso lordo mensile: è determinato in € 1.800,00, comprensivo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP ; è determinato sulla base di quello spettante alla categoria D1 della contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale e riferito alle voci di natura fissa e continuativa, ed alle disponibilità economiche massime spettanti a ciascun comune del cratere come comunicate dalla Regione Abruzzo.
 - Liquidazione compenso: cadenza mensile, finanziato con il fondo contabilità speciale. Deve in ogni caso assicurarsi l'operazione di rendiconto da effettuarsi all'U.S ed il relativo introito.
4. Di **dare atto** che la spesa relativa all'incarico, comprensiva di contributi, per tutto il periodo, al codice di bilancio **11.02-1.01.01.01.006** (ex cap **1090** art. **18**), finanziato con il Fondo di protezione civile (sisma centro Italia).
5. Di **dare atto** che il rapporto di lavoro è regolato dalla convenzione di incarico già stipulata ed il cui schema è stato approvato e che, pertanto, trattandosi di proroga di un rapporto contrattuale, non sarà stipulato dalle parti un altro contratto-convenzione, ma sarà meramente comunicato il presente provvedimento di proroga del termine finale (31.12.2019) al lavoratore, il quale ultimo ne riceverà notizia e fornirà la relativa accettazione mediante ricezione e sottoscrizione del presente provvedimento.
6. Di **demandare** al responsabile di servizio ragioneria il pagamento della prestazione, nonché l'assolvimento delle obbligazioni contributive e di imposta, con cadenza mensile in anticipazione all'accredito fondo protezione civile.
7. Di **provvedere** alla rendicontazione, con cadenza periodica, da effettuarsi all'U.S.R. del sisma centro Italia.

8. Di **inviare** il presente atto all'U.S.R, alla Presidenza Regione Abruzzo ed al Responsabile dell'Area Finanziaria.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to Ing.Ing. Chiara Recchiuti**

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing.

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 15-05-2019

IL RESPONSABILE.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.LAURENZI FABIO)

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°280

Capitignano, 15-05-2019

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to Ing.Ing. Chiara Recchiuti**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 15-05-2019

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
Ing.Ing. Chiara Recchiuti**